

Presidente

ARIES S.r.l.
Via XXV Luglio, 43
42037 Mirandola (MO)
PEC info@pec.ariessrl.com

e, p.c.
Azienda Sanitaria Locale AL
Via Venezia, 6
15121 Alessandria
aslal@pec.aslal.it

[Fasc. Anac n. 1605/2021](#)

Oggetto: ARIES S.r.l. - Contratto per la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci antitumorali occorrenti all'Azienda Sanitaria locale AT di Asti e all'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria, nonché all'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e c. Arrigo di Alessandria (CIG n. 7147201).

Archiviazione del procedimento avviato con nota prot. n. 50887 del 28.06.2021, ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014, conv. con modificazioni dalla legge 114/2014.

VISTO l'art. 32, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i.;

RICHIAMATE le Linee Guida finora adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità o Anac) congiuntamente al Ministero dell'Interno, consultabili per intero sul sito istituzionale dell'Autorità: www.anticorruzione.it ;

PREMESSE le "Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014", pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità: www.anticorruzione.it ;

VISTI i provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito del procedimento penale n. 26105/2018 R.G.N.R. presso il Tribunale di Torino e del procedimento penale n. 497/2021 R.G.N.R. presso il Tribunale di Alessandria;



VISTO il procedimento avviato con nota prot. n. 50887 del 28 giugno 2021, ai sensi del citato art. 32 del d.l. 90/2014, nei confronti della società ARIES S.r.l., (P.I. 02284760366), avente sede in Via XXV Luglio, 43 - 42037 Mirandola (MO) - PEC: info@pec.ariesr.com;

PREMESSO CHE:

- I fatti di rilevanza penale, posti a fondamento dell'avvio del procedimento in esame, attengono al contratto per la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale AT di Asti, all'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria, nonché all'Azienda Ospedaliera ss. Antonio e Biagio di Alessandria, affidato ad ARIES srl a seguito di gara ad evidenza pubblica (CIG n. 7147201) suddivisa in lotti e aggiudicata con delibera della ASL di Alessandria n. 909 del 25 settembre 2019, per la durata di anni 5. Il contratto in questione è attualmente in corso di esecuzione;
- Nella fattispecie, le condotte illecite contestate in sede giudiziaria (consegna - per il tramite di un rappresentante della soc. ARIES - di gioielli in oro a un membro della commissione aggiudicatrice della gara per la fornitura dei suddetti dispositivi di protezione) riguardano il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e 321 c.p.), che rientra nella espressa tipizzazione dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 32 del d.l. 90/2014, quale presupposto per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese;

ESAMINATI gli atti e i documenti acquisiti al fascicolo d'ufficio in relazione al procedimento in oggetto, che qui si intendono integralmente richiamati. In particolare:

- l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa in data 10 novembre 2020 dal GIP presso il Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento penale 26105/2018 R.G.N.R.;
- la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 405 c.p.p., promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria nell'ambito del procedimento penale 497/2021 R.G.N.R.;
- le note informative del Nucleo di collegamento della Guardia di Finanza (NCGdF) presso l'Anac, prot. n. 30366 del 13 aprile 2021; n. 32509 del 20 aprile 2021, n. 45116 del 7 giugno 2021;
- la memoria difensiva e relativa documentazione allegata, presentate dalla società ARIES S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 56748 del 26 giugno 2021;

CONSIDERATE le argomentazioni addotte dalla società ARIES nella predetta memoria difensiva, tra cui, in particolare:

- 1) La società ha intrapreso iniziative radicali di dissociazione dai fatti contestati e di *self-cleaning* rispetto alla precedente *governance*, provvedendo ad esautorare e rimuovere da ogni incarico societario il soggetto coinvolto nella vicenda penale - in modo che questi non abbia più alcun ruolo all'interno della società - e a nominare un nuovo amministratore delegato;
- 2) La nuova *governance* ha avviato un processo di revisione e rinnovamento dell'azienda sotto il profilo organizzativo e gestionale, con l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ai sensi del d.lgs. 231/01, conforme alla ISO 37001 per la prevenzione specifica del fenomeno corruttivo, con



la riconsiderazione delle varie figure professionali e delle responsabilità all'interno dell'ente e con la nomina di professionisti esterni alla società, esperti di modelli organizzativi, nell'organismo di vigilanza. Il M.O.G. contiene rigidi protocolli in tema di reati contro la pubblica amministrazione, stabiliti sulla base di un'accurata attività di valutazione dei rischi;

- 3) La società ha adottato una serie di misure di garanzia anche con riferimento al contratto d'appalto risultato coinvolto nella vicenda penale: in data 23 luglio 2021 l'assemblea ha nominato un terzo amministratore espressamente incaricato della gestione del contratto in questione ed è stato, inoltre, creato un apposito e separato conto corrente dedicato, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, sul quale far confluire l'intero fatturato percepito da ARIES in relazione alla esecuzione del contratto;
- 4) Nel caso di specie, il GIP ha rigettato la richiesta del PM di applicazione di misure cautelari - tra cui il sequestro preventivo dell'intero valore della commessa (€ 804.020,00) - avendo ritenuto le misure adottate dalla società ARIES (M.O.G., messa a disposizione del profitto di reato; procura speciale per recedere dal contratto) idonee ad escludere il pericolo di recidiva;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ARIES nella propria memoria difensiva;

VISTA la nota prot. n. 66194 del 13 settembre 2021, con cui l'ANAC ha accolto l'istanza di audizione e ha convocato la società ARIES, nelle persone dei suoi rappresentanti legali e/o difensori, per il giorno 20 settembre 2021, alle ore 15:00, prevedendo il collegamento da remoto su piattaforma informatica dell'Autorità;

CONSIDERATA l'audizione della società ARIES, tenutasi in data 20 settembre 2021, alle ore 15.00, con collegamento da remoto su piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC, alla quale hanno partecipato per la società Aries srl: l'attuale amministratore delegato/legale rappresentante e il legale di fiducia della società;

CONSIDERATO CHE, nella predetta audizione, i rappresentanti della società ARIES hanno richiamato quanto già esposto nella memoria difensiva depositata, ribadendone le argomentazioni ritenute più significative, ed hanno posto l'accento sulle seguenti tre iniziative di prevenzione: l'adozione del Codice Etico, il Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) e la gestione del conto corrente dedicato, rappresentando quanto segue:

- La società ha adottato misure radicali di *self-cleaning*, avendo estromesso dall'organico aziendale tutti i soggetti coinvolti nella vicenda penale, in particolare, l'ex amministratore delegato e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- La società ha, inoltre, completamente rinnovato il proprio organico mediante la sostituzione del responsabile della qualità, del responsabile tecnico, del responsabile commerciale, dell'amministratore delegato e del direttore di produzione, oltre che del responsabile camera bianca, conservando esclusivamente la precedente titolarità del responsabile dell'ufficio gare, in quanto soggetto estraneo alla vicenda e alle condotte contestate in sede di procedimento penale;



- ARIES srl – pur essendo un’azienda di dimensioni contenute - si è dotata di un M.O.G., elaborato dallo studio del legale della società, nonché di un Codice Etico, intervenendo sui punti maggiormente critici e rendendo le procedure quanto più possibile dettagliate e incisive al fine di scongiurare il ripetersi di simili condotte;
- Nell’organismo di vigilanza sono stati nominati due professionisti esterni alla società;
- Il conto corrente appositamente dedicato alla gestione del contratto di fornitura dei dispositivi di protezione è stato disposto a firma congiunta dell’amministratore delegato e del Presidente del CdA. Inoltre, è stato individuato un terzo amministratore, delegato *ad hoc* e in via esclusiva alla gestione del contratto e alla conseguente movimentazione del conto corrente. Su tale conto corrente non confluisce soltanto l’utile del contratto, ma l’intero fatturato dei tre affidamenti in corso: ogni mese vengono depositati sul predetto conto i diversi corrispettivi contrattuali mediante un’operazione di giroconto autorizzata dall’amministratore delegato. Non potendo esserci un vincolo reale di separazione e di impignorabilità delle somme presenti nel conto corrente, la doppia firma congiunta è stata prevista proprio per evitare iniziative unilaterali poco ponderate;
- La società ARIES è in attivo; il conto corrente separato è stato acceso per maggiore garanzia, al fine di mettere le somme a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di confisca o per risarcimento danni. La Procura procedente è stata informata circa l’esistenza del conto corrente, anche se su tale punto non vi sono accordi specifici con il GIP;

CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto enunciato in sede di audizione, la società ARIES, a seguito della vicenda penale, ha provveduto a sollecitare più volte le ASL beneficiarie delle forniture per addivenire ad una risoluzione consensuale del contratto, evitando così eventuali ricadute pregiudizievoli in termini di sanzioni interdittive e/o di precedenti idonei a configurare cause di esclusione *pro futuro* alla stregua di gravi illeciti professionali. Su tale punto, per asserite ragioni di interesse pubblico, la stazione appaltante ha ritenuto non ammissibile la richiesta della società ARIES di risoluzione consensuale del contratto (v. documentazione a comprova fornita con nota integrativa prot. 70732 del 29.09.2021);

ESAMINATA la documentazione integrativa che la società ARIES ha prodotto con nota prot. n. 70732 del 29 settembre 2021, su richiesta dell’Ufficio Misure straordinarie e Commissariamenti, per suffragare ulteriormente i seguenti profili discussi in sede di audizione:

- a) Modello di organizzazione e gestione;
- b) Note di interlocuzione tra la società e la stazione appaltante ove siano evidenziate le ragioni del rigetto della proposta di risoluzione contrattuale formulata dall’operatore economico;

VISTO il M.O.G., con particolare riguardo alla parte speciale contrassegnata dalla lett. “D” relativa ai “Reati contro la pubblica amministrazione e ai danni dello Stato” nonché al Manuale dei protocolli preventivi, e in modo specifico a: Protocollo n. 1 “Omaggi, regalie, sponsorizzazioni, elargizioni e altre iniziative liberali”;



Protocollo n. 2 "Partecipazione alle procedure di gara di negoziazione diretta e indiretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura), di concessioni, di partnership o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese sul mercato";
Protocollo n. 3 "Gestione dell'appalto aggiudicato e dei rapporti con la committenza in sede di esecuzione";

CONSIDERATO CHE la società ARIES ha espresso la propria disponibilità ad una successiva interlocuzione con l'ANAC per il tempo che sarà ritenuto opportuno, trasmettendo periodicamente relazioni sull'andamento delle misure di *self-cleaning* adottate;

RILEVATO CHE la nomina di un ulteriore amministratore delegato con funzioni dedicate espressamente ed esclusivamente alla gestione del contratto e del conto corrente risponde all'esigenza di porre in essere comportamenti virtuosi e rimedi validi che possano, di fatto, anticipare e sostituirsi efficacemente ad una eventuale misura straordinaria proposta dall'ANAC;

RITENUTO CHE le circostanze sopra rappresentate appaiono idonee ad attestare la dissociazione della società ARIES rispetto alle condotte contestate in sede penale. In tal senso, sono state valutate in modo particolare le misure assunte con riferimento alla gestione separata del contratto, mediante l'accensione di un conto corrente dedicato ove far confluire l'intero fatturato del contratto, e con riguardo alla nomina di un amministratore incaricato appositamente e in via esclusiva della gestione del contratto e del relativo conto corrente;

REPUTATO CHE, secondo un principio di effettività, tali misure, adottate spontaneamente dalla società ARIES, corrispondano alle finalità di prevenzione e di tutela della legalità, proprie delle misure straordinarie rimesse alla eventuale iniziativa e proposta dal Presidente dell'ANAC, ai sensi dell'art. 32, d.l. 90/2014;

CONSIDERATO che, in ottemperanza al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'Autorità è chiamato a ponderare gli elementi fattuali emersi, sotto il profilo esclusivo della loro gravità e delle connesse esigenze di tutela, al fine di individuare, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, il coinvolgimento della compagine societaria, la spregiudicatezza dei soggetti coinvolti, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione dei contratti in essere;

RITENUTO, ad esito dell'attività di valutazione istruttoria, che l'applicazione di misure di straordinaria gestione del contratto o di sostegno e monitoraggio dell'impresa risulterebbe eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto già attuato dalla società ARIES nel caso di specie;



RITENUTO pertanto che, allo stato degli atti, non sussistono elementi tali da giustificare una richiesta di misure ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014;

Per tutto quanto sopra esposto, considerato e ritenuto,

si dispone

l'archiviazione del procedimento avviato con nota prot. n. 50887 del 28 giugno 2021,

e si prende atto

dell'impegno dichiarato dalla società ARIES di trasmettere all'ANAC rapporti periodici (che possono ragionevolmente consistere in due rapporti da inviare, ad intervalli di sei mesi, dalla data del presente provvedimento) per relazionare sui seguenti profili: lo stato di attuazione della commessa; la gestione separata del conto corrente dedicato; le misure più rilevanti adottate dall'amministratore delegato nella specifica gestione del contratto; gli sviluppi e/o l'esito, ove disponibile, della vicenda penale.

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90»

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 22 novembre 2021